



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 23 maggio 2016 n.11

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.13 adottata nella seduta del 10 maggio 2016;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

NORME PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO DEI REQUISITI DEI COMMISSARI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSI PUBBLICI ED INTERNI

Art. 1 *(Struttura dell'Albo)*

1. Le sette aree professionali (amministrativa, contabile, tecnica, culturale, didattica, sanitaria, sociale) in cui è organizzato, a mente dell'articolo 39, comma 1 del Decreto Delegato 2 agosto 2012 n. 106, l'Albo dei requisiti dei Commissari, in seguito Albo, sono, a loro volta, suddivise in quattro fasce, nelle quali sono raggruppati i Profili di Ruolo (PDR) disciplinati dal Decreto Delegato 23 gennaio 2015 n. 3, in relazione al grado di complessità delle conoscenze e competenze da accertare mediante le procedure concorsuali.
2. Le quattro fasce di cui al comma 1 sono così individuate:
 - a) fascia I: comprende i PDR cui sia associato titolo di studio non superiore al diploma di qualifica professionale;
 - b) fascia II: comprende i PDR cui sia associato il diploma di maturità;
 - c) fascia III: comprende i PDR cui sia associata la laurea di primo livello (triennale);
 - d) fascia IV: comprende i PDR cui sia associata la laurea vecchio ordinamento o magistrale o specialistica.
3. In relazione a ciascuna fascia di cui al comma 2, è prevista la pertinente lista di disponibilità dei candidati Commissari aventi i requisiti stabiliti dai successivi articoli.

Art. 2 *(Requisiti generali di accesso all'Albo)*

1. Ai fini dell'accesso all'Albo, sono previsti i seguenti requisiti generali:

- a) essere cittadini della Repubblica oppure essere residenti in territorio sammarinese e cittadini di Paese nei confronti del quale esistano convenzioni che prevedano la condizione di reciprocità in casi analoghi ed in presenza dei requisiti previsti dalle citate convenzioni;
- b) avere il godimento dei diritti civili e politici;
- c) non aver subito, con sentenza passata in giudicato, condanne penali per reato non colposo che comportino restrizione della libertà personale per un periodo non inferiore ad un anno, oppure che comportino, per lo stesso periodo, l'interdizione dai pubblici uffici, o per un misfatto contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo IV, Capitolo IV del Codice Penale;
- d) non avere carichi pendenti per le fattispecie di reato di cui alla lettera c);
- e) non essere decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione per una delle cause indicate dall'articolo 80, comma 1 della Legge 22 dicembre 1972 n. 41;
- f) non aver subito la sanzione disciplinare del licenziamento dalla Pubblica Amministrazione o da una Azienda Autonoma o Ente del Settore Pubblico Allargato, in base alla normativa vigente;
- g) essere in possesso di titolo di studio, pari o superiore alla maturità, conseguito da almeno cinque anni.

2. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 43 del Decreto Delegato n. 106/2012, possono accedere all'Albo soggetti esterni al Settore Pubblico Allargato non aventi il requisito indicato al comma 1, lettera a), purché in possesso almeno dei requisiti speciali previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d) e di un'alta qualificazione professionale che intrattengano o abbiano intrattenuto nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di iscrizione di cui all'articolo 6, rapporti di lavoro o di collaborazione con la Pubblica Amministrazione o Aziende Autonome o Enti del Settore Pubblico Allargato.

Art.3

(Requisiti speciali di accesso all'Albo per i pubblici dipendenti e gli ex pubblici dipendenti)

1. Ai fini dell'accesso all'Albo sono previsti i seguenti requisiti speciali per i dipendenti e gli ex dipendenti del Settore Pubblico Allargato:

- a) per la fascia I: possesso almeno del diploma di maturità e ricoprire o avere ricoperto posizione di ruolo o a tempo indeterminato con qualifica o PDR di grado superiore a quelli compresi nella medesima fascia I;
- b) per la fascia II: possesso almeno del diploma di laurea di primo livello e ricoprire o avere ricoperto posizione di ruolo o a tempo indeterminato con qualifica o PDR di grado superiore a quelli compresi nella medesima fascia II;
- c) per la fascia III: possesso della laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica e ricoprire o avere ricoperto posizione di ruolo o a tempo indeterminato con qualifica o PDR di grado superiore a quelli compresi nella medesima fascia III;
- d) per la fascia IV: possesso almeno della laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica e ricoprire o avere ricoperto posizioni dirigenziali.

2. Ai fini dell'accesso alla specifica area professionale dell'Albo, il titolo di studio posseduto dal candidato Commissario deve appartenere all' "Indirizzo per l'accesso" (amministrativo, contabile, tecnico, culturale, didattico, sanitario, sociale), di cui alla classificazione e codificazione contenuta nell'Allegato 1 della Legge 5 ottobre 2011 n. 161, coincidente con la suddetta specifica area.

3. Il grado e l'ordine gerarchico dei PDR sono stabiliti dal decreto delegato con il quale è definito il fabbisogno del Settore Pubblico Allargato.

Art.4

(Requisiti speciali di accesso all'Albo per i soggetti esterni al Settore Pubblico Allargato)

1. Ai fini dell'accesso all'Albo sono previsti i seguenti requisiti speciali per i soggetti esterni al Settore Pubblico Allargato:

- a) per la fascia I: possesso almeno del diploma di maturità ed esperienza lavorativa, di non meno di cinque anni, coerente con i PDR compresi nella medesima fascia I;

- b) per la fascia II: possesso almeno del diploma di laurea di primo livello ed esperienza lavorativa libero professionale o di docenza, coerente con i PDR compresi nella medesima fascia II;
 - c) per la fascia III: possesso della laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica ed esperienza lavorativa libero professionale o di docenza o in posizioni con funzioni dirigenziali di almeno tre anni, coerente con i PDR compresi nella medesima fascia III. Il requisito dell'esperienza lavorativa o professionale può essere sostituito da master o dottorati di ricerca coerenti;
 - d) per la fascia IV: possesso della laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica ed esperienza lavorativa libero professionale o di docenza o in posizioni con funzioni dirigenziali di almeno cinque anni, coerente con i PDR compresi nella medesima fascia IV. Il requisito dell'esperienza lavorativa o professionale può essere sostituito da master o dottorati di ricerca coerenti.
2. Ai fini dell'accesso alla specifica area professionale dell'Albo, il titolo di studio posseduto dal candidato Commissario deve appartenere all' "Indirizzo per l'Accesso" (amministrativo, contabile, tecnico, culturale, didattico, sanitario, sociale), di cui alla classificazione e codificazione contenuta nell'Allegato 1 della Legge n. 161/2011, coincidente con la suddetta specifica area.

Art. 5

(Liste di disponibilità)

1. La DGFP predispone liste di disponibilità per ciascuna fascia delle aree professionali dell'Albo.
2. Le liste di disponibilità contengono, per ciascun soggetto, i seguenti dati:
 - a) nome e cognome, luogo e data di nascita, eventuale codice ISS;
 - b) titoli di studio posseduti;
 - c) attività lavorativa svolta. Se dipendente o ex dipendente pubblico, rapporto di lavoro di ruolo o a tempo indeterminato ricoperto nel Settore Pubblico Allargato e, in caso di quiescenza, data di cessazione dal servizio;
 - d) data di iscrizione;
 - e) eventuale data di sospensione;
 - f) dati relativi ai concorsi svolti con informazioni utili per le successive designazioni.

Art. 6

(Domanda di iscrizione)

1. Per iscriversi alle liste di disponibilità, il soggetto interessato presenta richiesta di iscrizione alla DGFP allegando i seguenti documenti:
 - a) certificato di cittadinanza;
 - b) certificato di residenza;
 - c) certificato penale generale;
 - d) certificato dei carichi pendenti;
 - e) certificato di godimento diritti civili e politici;
 - f) certificato attestante il titolo di studio;
 - g) certificato di servizio dell'Ufficio del Lavoro. Tale certificato non è richiesto ai dipendenti o ex dipendenti del Settore Pubblico Allargato ed ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2;
 - h) curriculum vitae (CV) come da modello Europass;
 - i) certificato di iscrizione ad albi o collegi professionali, se richiesto ai fini dell'iscrizione in specifica lista di disponibilità.
2. I certificati di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1 possono essere sostituiti con apposita dichiarazione secondo le modalità previste all'articolo 12 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159.
3. I certificati e la domanda sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16bis, comma 1, lettera a) del Decreto Delegato 30 luglio 2015 n. 122.

Art. 7

(Iscrizione alle liste di disponibilità)

1. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, il Direttore della Funzione Pubblica, effettuata la verifica dei requisiti previsti dall'articolo 10 della Legge 31 luglio 2009 n. 107, dall'articolo 40 del Decreto Delegato n. 106/2012 e dal presente regolamento, emette provvedimento di iscrizione o di diniego di iscrizione dell'interessato alle pertinenti liste di disponibilità.
2. Il provvedimento è notificato, in base alle norme vigenti, al soggetto interessato che ha facoltà di presentare ricorso ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n. 68.
3. Le liste di disponibilità sono pubblicate sul sito previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera b) della Legge 5 dicembre 2011 n. 188.

Art. 8

(Modalità di utilizzo delle liste di disponibilità)

1. Ai fini della formulazione della proposta di candidati prevista dall'articolo 44 del Decreto Delegato n. 106/2012, la DGFP indica:
 - a) quattro candidati Commissari per il modulo di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a) della Legge n. 107/2009;
 - b) quattro candidati Commissari, individuati nell'area professionale di riferimento, in base al PDR ricercato ed all'assegnazione a specifica Unità Organizzativa prevista nel bando, per il modulo di cui all'articolo 6, comma 4, lettera b) della Legge n. 107/2009. Nei casi di cui all'articolo 40, comma 4 del Decreto Delegato n. 106/2012, i candidati Commissari devono essere in possesso dei requisiti ivi indicati;
 - c) quattro candidati Commissari fra coloro che risultano in possesso dei titoli e dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 3 del Decreto Delegato n. 106/2012 qualora il PDR ricercato e/o il bando di concorso prevedano l'accertamento delle conoscenze informatiche nell'ambito del modulo di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a) della Legge n. 107/2009;
 - d) quattro candidati Commissari fra coloro che risultano in possesso dei titoli e dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 3 del Decreto Delegato n. 106/2012 qualora il PDR ricercato e/o il bando di concorso prevedano l'accertamento delle conoscenze linguistiche nell'ambito del modulo di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a) della Legge n. 107/2009.
2. La DGFP indica i candidati Commissari di cui al comma 1 a seguito di estrazione a sorte effettuata fra più ampia rosa di candidati individuati tenendo conto della maggiore coerenza dei titoli di studio posseduti e dell'esperienza lavorativa maturata con riferimento al PDR ricercato nonché di quanto previsto dall'articolo 44, comma 2 del Decreto Delegato n. 106/2012 e, in particolare, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d) della Legge n. 107/2009.
3. Ai fini dell'acquisizione di riferimenti sull'andamento di procedure concorsuali già concluse, utili per la definizione della rosa di candidati di cui al comma 2, la DGFP tiene conto, in particolare, di:
 - a) eventuali ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti assunti nell'ambito di procedimenti concorsuali;
 - b) percentuali di superamento dei periodi di prova a seguito delle assunzioni conseguenti a procedimenti concorsuali;
 - c) eventuali segnalazioni pervenute da partecipanti e/o dalle Organizzazioni Sindacali in relazioni ad operazioni concorsuali;
 - d) casi di ricasazione;
 - e) richieste di sostituzione nelle operazioni concorsuali avanzate da Commissari effettivi;
 - f) riferimenti di cui all'articolo 45 del Decreto Delegato n. 106/2012.

4. Nell'ambito della rosa proposta dalla DGFP il Congresso di Stato nomina i membri effettivi e quelli supplenti della Commissione di concorso.

Art. 9
(Prescrizioni)

1. Un soggetto non può essere nominato contemporaneamente membro in più Commissioni di concorso, salvo che sia l'unico presente nella lista di disponibilità di riferimento. In tal caso, la DGFP valuta se procedere ai sensi dell'articolo 43 del Decreto Delegato n. 106/2012.

2. I Commissari nell'esercizio delle funzioni sono agenti pubblici soggetti al Codice di Condotta di cui alla Legge 5 settembre 2014 n. 141.

Art. 10
(Incompatibilità tra membri della Commissione)

1. La DGFP, prima di trasmettere al Congresso di Stato la proposta di cui all'articolo 44 del Decreto Delegato n. 106/2012, fornisce a ciascun candidato Commissario i nominativi degli altri possibili membri, per la verifica dell'assenza di causa di incompatibilità previste dagli articoli 10, comma 5 della Legge n. 107/2009 e 41 del Decreto Delegato n. 106/2012. Il grado di parentela ed affinità da considerarsi ai fini della valutazione della sussistenza o meno dell'incompatibilità è quello stabilito dall'articolo 9, comma 2 della Legge n. 141/2014.

2. I candidati Commissari, provvisoriamente individuati, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, devono rilasciare, unitamente all'accettazione dell'eventuale incarico, dichiarazione scritta alla DGFP attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità fra gli stessi o l'indicazione del membro verso il quale tali situazioni sussistano.

3. In tal caso, la DGFP procede all'individuazione di altri possibili candidati Commissari secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 2.

4. La verifica di cui ai commi 1 e 2 viene effettuata fino all'ottenimento di dichiarazioni da parte della rosa di candidati Commissari che attestino l'assenza di situazioni di incompatibilità fra gli stessi.

5. Nella delibera di nomina della Commissione Giudicatrice, il Congresso di Stato delega la DGFP a nominare direttamente eventuali diversi membri della Commissione di concorso nell'ipotesi in cui si verificano le situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 11.

Art. 11
(Incompatibilità tra membri della Commissione e candidati)

1. Qualora i membri della Commissione, effettivi e supplenti, riuniti per gli adempimenti preliminari di cui all'articolo 9 del Decreto Delegato n. 106/2012 rilevino situazioni di incompatibilità fra gli stessi ed i candidati al concorso, ai sensi degli articoli 10, comma 5 della Legge n. 107/2009 e 41 del Decreto Delegato n. 106/2012, lo dichiarano al Presidente. Il grado di parentela ed affinità da considerarsi ai fini della valutazione della sussistenza o meno dell'incompatibilità è quello stabilito dall'articolo 9, comma 2 della Legge n. 141/2014. In caso di incompatibilità, il Presidente sospende la seduta e procede nel seguente modo:

a) se l'incompatibilità grava su membro effettivo, lo comunica alla DGFP che provvede d'ufficio alla sostituzione del membro effettivo con il membro supplente e contestualmente nomina il nuovo supplente fra i soggetti già indicati nella rosa dei candidati proposta al Congresso di Stato;

b) se l'incompatibilità grava su membro supplente, lo comunica alla DGFP che nomina il nuovo supplente fra i soggetti già indicati nella rosa dei candidati proposta al Congresso di Stato.

2. La seduta riprende per gli adempimenti preliminari a seguito dell'una o più nomine conseguenti alle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 con la verifica dell'assenza delle cause di incompatibilità fra i nuovi Commissari effettivi e/o supplenti ed i candidati.

3. Qualora non sia possibile procedere ai sensi dei precedenti commi per incompatibilità con i candidati anche dei nuovi Commissari o per indisponibilità intervenuta dei soggetti precedentemente indicati nella rosa proposta al Congresso di Stato o per esaurimento della rosa medesima, la DGFP procede direttamente alla nomina dei nuovi Commissari osservando, in via analogica, il procedimento previsto all'articolo 8, comma 2.

4. Le operazioni concorsuali procedono a seguito dell'ottenimento di dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità fra tutti i Commissari, effettivi e supplenti, ed i candidati.

5. Nel caso in cui un membro della Commissione rilevi motivi di opportunità per la propria astensione, la decisione è rimessa all'apposito Comitato di cui all'articolo 41, comma 2 del Decreto Delegato n. 106/2012.

Art. 12

(Sospensione e cancellazione dall'iscrizione nelle liste di disponibilità)

1. Il soggetto iscritto alle liste di disponibilità può in qualsiasi momento richiedere alla DGFP di sospendere in via temporanea la propria iscrizione; in tal caso, permangono, tuttavia, gli obblighi di comunicazione di cui al successivo comma 3.

2. L'iscritto alle liste di disponibilità che si venga a trovare in una delle condizioni di incompatibilità previste all'articolo 12 della Legge n. 107/2009 ne dà tempestiva comunicazione alla DGFP che provvede alla sospensione dell'iscrizione per il periodo di durata della causa di incompatibilità medesima.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno, successivo a quello di iscrizione, l'iscritto alle liste di disponibilità è tenuto a presentare alla DGFP dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti richiesti. Il tardivo o mancato deposito della dichiarazione è causa di cancellazione d'ufficio dalle liste di disponibilità.

4. L'iscritto alle liste di disponibilità ha l'obbligo di informare la DGFP della perdita dei requisiti entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui abbia avuto comunicazione del fatto determinante tale perdita. La tardiva o omessa comunicazione comporta la cancellazione d'ufficio dalle liste di disponibilità.

5. Il provvedimento di cancellazione è notificato, in base alle norme vigenti, al soggetto interessato che ha facoltà di presentare ricorso ai sensi della Legge n. 68/1989.

6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il soggetto che rientri in possesso dei requisiti previsti, può richiedere nuovamente l'iscrizione alle liste di disponibilità decorsi almeno due anni dalla cancellazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 maggio 2016/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Nicola Berti – Massimo Andrea Ugolini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Gian Carlo Venturini